

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2009

**che esonera la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas nei Paesi Bassi dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali**

[notificata con il numero C(2009) 5381]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/546/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafi 5 e 6,

vista la richiesta presentata dalla Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (nel seguito «NAM») con e-mail del 26 febbraio 2009,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

## I. FATTI

(1) Con decisione 93/676/CEE della Commissione <sup>(2)</sup> gli enti aggiudicatori incaricati della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas naturale nei Paesi Bassi sono stati autorizzati ad applicare un regime alternativo anziché il normale corpus di norme previsto dalla direttiva applicabile all'epoca. Il regime alternativo comporta taluni obblighi statistici e l'obbligo di osservare i principi di non discriminazione e di concorrenza nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo alle informazioni che gli enti debbono mettere a disposizione degli operatori economici sulle proprie intenzioni di appalto. Gli effetti di tale decisione sono stati preservati tramite l'articolo 27 della direttiva 2004/17/CE, fatto salvo l'articolo 30 di detta direttiva, che ha sostituito la direttiva precedente.

<sup>(1)</sup> GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 93/676/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nei Paesi Bassi un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati nei Paesi Bassi fruitori di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva (GU L 316 del 17.12.1993, pag. 41).

(2) Il 26 febbraio 2009 NAM ha presentato alla Commissione, tramite e-mail, una richiesta a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE. A norma dell'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, la Commissione ha informato in proposito le autorità dei Paesi Bassi con lettera del 5 marzo 2009, alla quale le autorità dei Paesi Bassi hanno risposto con e-mail del 26 marzo 2009. Il 9 marzo 2009, tramite e-mail, la Commissione ha chiesto a NAM informazioni supplementari, trasmesse da NAM tramite e-mail il 23 marzo 2009.

(3) La richiesta presentata da NAM riguarda la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas nei Paesi Bassi. In linea con decisioni precedenti della Commissione in materia di concentrazioni <sup>(3)</sup>, nella richiesta sono descritte tre attività distinte di NAM, in particolare:

- a) la prospezione di petrolio e gas naturale;
- b) la produzione di petrolio; e
- c) la produzione di gas naturale.

Conformemente alle predette decisioni della Commissione, la «produzione» ai fini della presente decisione include anche lo «sviluppo», ovvero la creazione di un'infrastruttura adeguata per la produzione futura (piattaforme petrolifere, oleodotti, terminali, ecc.).

## II. CONTESTO GIURIDICO

(4) L'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività rientrante nel campo di applicazione della direttiva stessa non siano soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

<sup>(3)</sup> Cfr. in particolare la decisione 2004/284/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (caso n. IV/M. 1383 — Exxon/Mobil) e decisioni successive, tra cui la decisione della Commissione, del 3 maggio 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso COMP/M.4545 — STA-TOIL/HYDRO) in base al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

L'esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme pertinenti della legislazione comunitaria che liberalizzano un determinato settore o parti di esso.

- (5) Poiché i Paesi Bassi hanno attuato e applicato la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi<sup>(1)</sup>, il mercato dovrebbe essere considerato liberamente accessibile in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/CE. L'esposizione diretta alla concorrenza su un determinato mercato dovrebbe essere valutata sulla base di vari criteri, nessuno dei quali è di per sé determinante.
- (6) Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da tenere in particolare considerazione è la quota di mercato degli operatori principali su un determinato mercato. Un secondo criterio è il grado di concentrazione di tali mercati. Poiché le condizioni variano per le diverse attività contemplate dalla decisione, nell'esame della situazione della concorrenza si dovrebbe tenere conto delle situazioni specifiche dei diversi mercati.
- (7) La presente decisione fa salva l'applicazione delle regole della concorrenza.

### III. VALUTAZIONE

- (8) Ciascuna delle tre attività oggetto della presente richiesta (la prospezione di petrolio e gas naturale, la produzione di petrolio e la produzione di gas naturale) è stata considerata come un mercato del prodotto separato nelle decisioni precedenti della Commissione di cui al precedente considerando 3. Tali attività dovrebbero pertanto essere esaminate separatamente.

#### *La prospezione di petrolio e gas naturale*

- (9) In base alla prassi consolidata della Commissione<sup>(2)</sup>, la prospezione di petrolio e gas naturale costituisce un

unico mercato del prodotto rilevante poiché è impossibile stabilire dall'inizio se la prospezione porterà al ritrovamento di petrolio o gas naturale. La stessa consolidata prassi della Commissione ha inoltre consentito di appurare che la portata geografica di tale mercato è mondiale.

- (10) Esistono tre modi per misurare le quote di mercato degli operatori attivi nella prospezione: la spesa in conto capitale, le riserve comprovate e la produzione prevista. A volte è stato preso in considerazione l'utilizzo della spesa in conto capitale<sup>(3)</sup>. Tale parametro è stato però considerato inadeguato, tra l'altro a causa delle grandi differenze esistenti tra i livelli di investimento necessari in aree geografiche diverse. Ad esempio, sono necessari investimenti maggiori per le prospezioni di petrolio e gas nel Mare del Nord piuttosto che in Medio Oriente. Sono stati invece applicati altri due parametri per valutare le quote di mercato degli operatori economici all'interno di questo settore: le loro quote di riserve comprovate e di produzione prevista<sup>(4)</sup>.
- (11) Al 31 dicembre 2007, in base alle informazioni disponibili<sup>(5)</sup> le riserve comprovate combinate di petrolio e gas ammontavano a livello mondiale ad un totale di 378,6 miliardi di metri cubi standard equivalente petrolio (nel seguito Sm<sup>3</sup> o. e.). Al 1° gennaio 2008, le riserve combinate comprovate di petrolio e gas nei Paesi Bassi ammontavano a poco più di 1,426 miliardi di Sm<sup>3</sup> o. e.<sup>(6)</sup>, ovvero lievemente oltre il 3,7 % delle riserve mondiali. La quota di NAM è persino inferiore. In base alle informazioni disponibili, la quota di mercato di NAM sarebbe da considerare trascurabile anche se il parametro utilizzato fosse la produzione prevista. Infatti, anche considerato che la produzione effettiva di petrolio di NAM di 0,04 milioni di barili al giorno dovrebbe crescere a 0,06 milioni di barili al giorno tramite la riconversione della produzione del giacimento petrolifero di Schoonebeek nei Paesi Bassi orientali, essa deve essere rapportata ad una produzione mondiale quotidiana di petrolio di 81,533 milioni di barili e sarebbe pertanto equivalente ad una quota di circa 0,7 %. Considerato anche il grado di concentrazione del mercato delle prospezioni, che, a parte le società statali, è caratterizzato dalla presenza di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente noti come le «super major» (BP, ExxonMobil e Shell) nonché un certo numero di cosiddette «major», questi fattori dovrebbero essere considerati come un'indicazione dell'esposizione diretta alla concorrenza.

<sup>(1)</sup> GU L 79 del 29.3.1996, pag. 30.

<sup>(2)</sup> Cfr. in particolare la suddetta decisione Exxon/Mobil e la più recente decisione della Commissione, del 19 novembre 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

<sup>(3)</sup> Cfr. in particolare la predetta decisione Exxon/Mobil (punti 23-24).

<sup>(4)</sup> Cfr. in particolare la predetta decisione Exxon/Mobil (punti 25 e 27).

<sup>(5)</sup> Cfr. punto 5.2.1 della domanda e le fonti ivi citate, in particolare la «BP Statistical Review of World Energy», giugno 2008, allegata.

<sup>(6)</sup> 1 390 miliardi di Sm<sup>3</sup> di gas, pari a 1 390 milioni di Sm<sup>3</sup> o. e., e 36,6 milioni di Sm<sup>3</sup> di petrolio, per un totale di 1 426 600 000 Sm<sup>3</sup>.

*Produzione di petrolio*

- (12) In base alla prassi consolidata della Commissione <sup>(1)</sup>, lo sviluppo e la produzione di petrolio (greggio) costituisce un mercato del prodotto separato la cui portata geografica è mondiale. In base alle informazioni disponibili <sup>(2)</sup>, la produzione quotidiana totale di petrolio mondiale è stata pari a 81,533 milioni di barili nel 2007. Lo stesso anno NAM ha prodotto un totale di 0,04 milioni di barili al giorno, pari ad una quota di mercato di 0,49 %. Considerato anche il grado di concentrazione del mercato della produzione di greggio, che, a parte le società statali, è caratterizzato dalla presenza di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente noti come le «super major» (BP, ExxonMobil e Shell), le cui quote di produzione di petrolio nel 2007 sono ammontate in base alle informazioni disponibili rispettivamente a 3,08 %, 2,32 % e 2,96 %, nonché di un certo numero di cosiddette «major» <sup>(3)</sup>, questi fattori dovrebbero essere considerati come un'indicazione dell'esposizione diretta alla concorrenza.

*Produzione di gas naturale*

- (13) In una decisione precedente <sup>(4)</sup> riguardante la fornitura a valle di gas a clienti finali, la Commissione ha distinto tra gas a basso potere calorifico (LCV) e gas ad alto potere calorifico (HCV). La Commissione si è inoltre posta la questione se le forniture di gas naturale liquefatto (LNG) dovessero essere distinte dalle forniture di gas naturale di città <sup>(5)</sup>. Tuttavia in una decisione successiva <sup>(6)</sup> riguardante tra l'altro lo sviluppo e la produzione di gas naturale, la Commissione ha lasciato aperta la questione se, ai fini di tale decisione, esistessero mercati separati per il gas a basso potere calorifico (LCV), il gas ad alto potere calorifico (HCV) e il gas naturale liquefatto (LNG) «poiché la valutazione finale non cambiava a prescindere dalla definizione adottata». Anche ai fini della presente decisione la questione può essere lasciata aperta per le ragioni seguenti:

— NAM non produce LNG,

— NAM opera solo nei Paesi Bassi, dove dal 1° luglio 2008 il mercato a pronti del gas [la cosiddetta Title Transfer Facility («TTF»)] non fa più alcuna distinzione tra LCV e HCV. Inoltre, da tale data Gas Transport Services (il gestore olandese della rete di gas nazionale) ha un controllo completo sulla conversione della qualità. Non è pertanto necessario che i caricatori riservino capacità di conversione.

<sup>(1)</sup> Cfr. in particolare la suddetta decisione Exxon/Mobil e la più recente decisione della Commissione, del 19 novembre 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 8 della «BP Statistical Review of World Energy» del giugno 2008, allegata alla richiesta, nel seguito «BP Statistics».

<sup>(3)</sup> Le cui quote di mercato sono inferiori a quelle delle «super major».

<sup>(4)</sup> Decisione 2007/194/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento del SEE (caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 47).

<sup>(5)</sup> Cfr. in particolare la suddetta decisione Gaz de France/Suez.

<sup>(6)</sup> Il suddetto caso M.4545, punto 12.

- (14) Ai fini della presente decisione, il mercato del prodotto rilevante può essere pertanto considerato quello della produzione di gas naturale in generale, senza distinguere tra LCV, HCV e LNG. Per quanto riguarda il mercato geografico, nelle decisioni precedenti <sup>(7)</sup> la Commissione ha stabilito che comprende lo Spazio economico europeo (SEE) e possibilmente Russia e Algeria.

- (15) In base alle informazioni disponibili <sup>(8)</sup> la produzione totale di gas nell'UE è ammontata a 191,9 miliardi di Sm<sup>3</sup> nel 2007 e quella del SEE per lo stesso anno a 281,6 miliardi di Sm<sup>3</sup>. La produzione di NAM per il 2007 è ammontata a 50 miliardi di Sm<sup>3</sup>, pari ad una quota di mercato del 17,76 %. Per il 2007 le produzioni di Russia e Algeria sono ammontate rispettivamente a 607,4 e 83,0 miliardi di Sm<sup>3</sup>. La produzione totale del SEE più Russia ed Algeria è pertanto ammontata ad un totale di 972 miliardi di Sm<sup>3</sup>, di cui la quota di NAM è stata pari al 5,14 %. Considerando anche il grado di concentrazione del mercato della produzione di gas naturale, che è caratterizzato dalla presenza delle tre «super major» (BP, ExxonMobil e Shell) e di altri operatori importanti come la russa Gazprom, questi fattori dovrebbero essere ritenuti come un indice di esposizione diretta alla concorrenza.

## IV. CONCLUSIONI

- (16) In considerazione dei fattori esaminati ai considerando 3-15, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE deve essere considerata soddisfatta nei Paesi Bassi riguardo ai seguenti servizi:

- a) la prospezione di petrolio e gas naturale;
- b) la produzione di petrolio; e
- c) la produzione di gas naturale.

- (17) Poiché si considera soddisfatta la condizione dell'accesso libero al mercato, non si deve applicare la direttiva 2004/17/CE quando gli organismi contraenti aggiudicano contratti destinati a consentire l'esecuzione nei Paesi Bassi dei servizi di cui alle lettere a)-c) del considerando 16, né quando si organizzano gare per l'esercizio di tale attività nel paese.

- (18) La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del periodo febbraio-marzo 2009 quale risulta dalle informazioni presentate da NAM e dal Regno dei Paesi Bassi. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a significativi cambiamenti della situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate,

<sup>(7)</sup> Cfr. ad esempio quelle menzionate supra al considerando 3.

<sup>(8)</sup> Cfr. in particolare «BP Statistics», pag. 24.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione nei Paesi Bassi dei seguenti servizi:

- a) la prospezione di petrolio e gas naturale;
- b) la produzione di petrolio; e
- c) la produzione di gas naturale.

*Articolo 2*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2009.

*Per la Commissione*  
Charlie McCREEVY  
*Membro della Commissione*

---